



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |          |
|--------------------------|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> | MONACO  | CARMELO  |
| <input type="checkbox"/> | LEONI   | VITTORIO |
| <input type="checkbox"/> | ROSSINI | MARIO    |
| <input type="checkbox"/> |         |          |

SEZIONE 24

Presidente

Relatore

Giudice

SEZIONE

N° 24

REG.GENERALE

N° 16529/09

UDIENZA DEL

26/10/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

421/24/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

- 7 NOV 2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 16529/09  
depositato il 22/05/2009

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DR. PIERO MILANO  
VIA PIETRO COSSA, 41 00193 ROMA RM

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2005  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DR. PIERO MILANO  
VIA PIETRO COSSA, 41 00193 ROMA RM

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2006  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE di ROMA**

**SEZIONE N. 24  
UDIENZA del 26.10.11  
R.G.R. 16529 /09**

*F A T T O*

*Con tempestivo ricorso il Sig. [REDACTED] rappresentato e difeso dal Dott. Piero Milano, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IRAP, presentata in data 03.02.09 relativa agli anni 2004, 2005 e 2006, 2007.*

*Importo totale chiesto a rimborso € 10.682,00.*


*Il ricorrente eccepisce la propria carenza di soggettività passiva ai fini IRAP in quanto svolge la propria professione di Ingegnere, personalmente in via diretta ed esclusiva senza una specifica ed autonoma organizzazione di tipo aziendale, senza avvalersi di dipendenti e/o collaboratori ed utilizzando beni strumentali ed essenziali di modesto valore (autovettura, personal computer, propria abitazione).*

*Pertanto nei propri confronti non è configurabile un'attività autonomamente organizzata.*

*Conclude chiedendo sia disposto l'integrale rimborso delle somme indebitamente versate, oltre agli interessi legali maturati e maturandi.*

*Resiste l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, con atto di costituzione in giudizio depositato in data 23.12.09, chiedendo, in via preliminare, la verifica dell'ammissibilità del ricorso, ex art. 38 DPR 602/73 ed il rigetto dello stesso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.*

*Il ricorrente in data 19.09.11 ha depositato memorie aggiuntive.*



**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE di ROMA**

**SEZIONE N. 24  
UDIENZA del 26.10.11  
R.G.R. 16529 /09**

*MOTIVAZIONE*

*La Commissione, previa pubblica Udienza, esaminati gli atti di causa, ritiene fondata l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate con l'atto di costituzione in giudizio circa la parziale inammissibilità del ricorso.*

*La domanda di rimborso, presentata in data 03.02.09, si appalesa tardiva per quanto attiene i versamenti dell'IRAP effettuati nell'anno 2004. Come ricordato dall'Ufficio Finanziario l'art. 38 del DPR 602/73 stabilisce che i rimborsi debbano essere domandati entro 48 mesi dalla data del versamento.*

*Per il resto il ricorso è fondato .*

*Infatti dall'esame del quadro RE delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni, 2004, 2005 e 2006, 2007, risulta che il ricorrente, in quegli anni non si è avvalso dell'ausilio di lavoratori dipendenti e non ha corrisposto compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività esercitata e ha indicato quote di ammortamento di non cospicuo importo. Inoltre ha dichiarato compensi modesti. Pertanto può affermarsi l'inesistenza di quegli elementi che costituiscono una pur minima organizzazione di tipo imprenditoriale e, quindi, il ricorrente rientra tra i soggetti esclusi dal pagamento dell'IRAP.*

*Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso si manifesta meritevole di parziale accoglimento e, per l'effetto l'Agenzia delle Entrate dovrà rimborsare al ricorrente la somma di € 9.006,00 chiesta a rimborso relativamente ai versamenti effettuati negli anni 2005, 2006 e 2007, oltre gli interessi legali maturati e maturandi fino alla data del soddisfo.*


*Poiché l'argomento trattato è stato molto controverso appare giustificata la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio.*

P.Q.M.

*La Commissione ~~dichiara la parziale inammissibilità del ricorso e lo~~  
accoglie <sup>in tutto</sup> ~~per il resto~~ nei limiti in motivazione ~~indicati~~  
Spese compensate.*

*Così deciso in Roma il giorno 26 Ottobre 2011*

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

